



Ordinanza concernente il sistema d'informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89^o capoverso 4, 89^r capoverso 3, 89^t e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr);

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992² sulla statistica federale (LStat);

visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020³ sulla protezione dei dati (LPD);

visto l'articolo 57^r della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'utilizzo del sistema d'informazione sui controlli della circolazione stradale (SICC) e le rilevazioni statistiche connesse.

Art. 2 Struttura e finalità del sistema d'informazione

¹ Il SICC è costituito da un sistema di rilevazione e un sistema di valutazione.

² Il sistema di rilevazione è impiegato:

- a. per registrare e archiviare i dati sui controlli secondo l'ordinanza del 28 marzo 2007⁵ sul controllo della circolazione stradale (OCCS);

RS

- ¹ RS 741.01
- ² RS 431.01
- ³ RS 235.1
- ⁴ RS 172.010
- ⁵ RS 741.013

- b. come strumento di supporto per le autorità nell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti in relazione a controlli della circolazione stradale;
- c. come prova di fornitura delle prestazioni connesse ai controlli del traffico pesante secondo le convenzioni sulle prestazioni concluse dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) con i Cantoni in virtù dell'articolo 10 capoverso 3 della legge del 19 dicembre 1997⁶ sul traffico pesante (LTTP);
- d. come fonte di dati per il sistema di valutazione.

³ Per la prova di cui al capoverso 2 lettera c non possono essere trattati dati personali.

⁴ Il sistema di valutazione è impiegato per:

- a. adempiere l'obbligo di presentare rapporti secondo l'accordo del 21 giugno 1997⁷ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- b. adempiere l'obbligo di presentare rapporti al Forum internazionale dei trasporti (International Transport Forum, ITF) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- c. compilare statistiche sull'attività di controllo secondo l'OCCS;
- d. valutare e analizzare l'attività di controllo;
- e. elaborare valutazioni e analisi quali basi per la politica della sicurezza stradale.

Art. 3 Autorità coinvolte e competenze

¹ Il sistema di rilevazione è gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

² Il sistema di valutazione è gestito dall'USTRA.

³ L'USTRA mette a disposizione dell'UDSC e delle autorità cantonali il sistema di rilevazione ed è responsabile del suo funzionamento e perfezionamento.

⁴ È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.

Art. 4 Regolamento per il trattamento dei dati

L'USTRA emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale sono disciplinate in particolare l'organizzazione e il funzionamento del SICC, le interfacce tecniche e le procedure di sincronizzazione dei dati.

⁶ RS 641.81

⁷ RS 0.740.72

Sezione 2: Sistema di rilevazione

Art. 5 Contenuto

Il sistema di rilevazione contiene:

- a. i dati relativi ad autorità di controllo e persone addette ai controlli nonché tipo, luogo e momento del controllo di cui all'allegato numero 1;
- b. i dati relativi a persone controllate di cui all'allegato numero 2;
- c. i dati relativi al detentore del veicolo di cui all'allegato numero 3;
- d. i dati relativi a veicoli e rimorchi di cui all'allegato numero 4;
- e. i dati relativi ai settori controllati di cui all'allegato numero 5;
- f. i dati relativi ai controlli aziendali per quanto riguarda i periodi di lavoro, di guida e di riposo di cui all'allegato numero 6;
- g. i verbali d'interrogatorio e i rapporti di denuncia di cui all'allegato numero 7.

Art. 6 Registrazione o trasmissione dei dati

¹ Le autorità competenti registrano i dati di cui ai numeri 1–6 dell'allegato direttamente nel sistema di rilevazione o li trasmettono allo stesso qualora effettuino uno dei seguenti controlli:

- a. controlli dei conducenti soggetti all'ordinanza del 19 giugno 1995⁸ per gli autisti (OLR 1);
- b. controlli dei seguenti autoveicoli e relativi rimorchi con immatricolazione commerciale:
 1. autoveicoli pesanti,
 2. autoveicoli leggeri che trainano un rimorchio per il trasporto di cose con peso totale senza carico d'appoggio o carico della sella di oltre 0,75 t e peso del convoglio di oltre 3,50 t,
 3. autoveicoli leggeri non allestiti principalmente per il trasporto di persone e il cui peso totale supera 2,50 t;
- c. controlli di autoveicoli o combinazioni di veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente;
- d. controlli aziendali secondo l'OLR 1.

² La registrazione e la trasmissione dei dati di cui all'allegato numero 7 sono facoltative.

³ L'autorità che registra o trasmette i dati è responsabile della loro correttezza e completezza. Se constata dati errati o incompleti, ne dispone l'immediata rettifica o integrazione.

⁴ La registrazione e la trasmissione dei dati sono effettuate regolarmente, tuttavia entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Sono fatti salvi i termini di notifica basati su una convenzione sulle prestazioni con il DATEC.

⁵ La rettifica o l'integrazione di dati dopo il 31 gennaio dell'anno successivo deve essere concordata con l'USTRA.

⁶ La rettifica e l'integrazione di dati devono essere effettuate attraverso le interfacce e le procedure di sincronizzazione definite nel regolamento per il trattamento dei dati.

Art. 7 Collegamento con dati contenuti in altre fonti

Per verificare e completare i set di dati possono essere inseriti nel sistema di rilevazione o con esso collegati:

- a. i dati del sottosistema SIAC Persone del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC);
- b. i dati del sottosistema SIAC Veicoli del SIAC.

Art. 8 Trasferimento dei dati al sistema di valutazione

I dati di cui all'allegato numeri 1–6 sono trasferiti dal sistema di rilevazione al sistema di valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.

Art. 9 Autorizzazioni di accesso

¹ L'USTRA stabilisce quali dei suoi servizi hanno accesso ai dati del sistema di rilevazione.

² Presso i Cantoni sono autorizzati all'accesso i servizi competenti per la registrazione e la trasmissione di dati. Hanno accesso soltanto ai dati da loro registrati o trasmessi.

³ L'UDSC stabilisce quali dei suoi servizi sono autorizzati all'accesso. Questi servizi hanno accesso soltanto ai dati registrati o trasmessi dall'UDSC.

⁴ I Cantoni e l'UDSC notificano all'USTRA i servizi autorizzati all'accesso.

Art. 10 Distruzione e archiviazione dei dati

¹ Cinque anni dopo la data del controllo, l'USTRA contrassegna i relativi dati nel sistema di rilevazione come da distruggere, purché abbiano soddisfatto la finalità del trattamento e non siano più necessari.

² I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall'USTRA all'Archivio federale a fini di archiviazione.

³ I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono distrutti dopo essere stati valutati dall'Archivio federale come non aventi valore archivistico o essere stati trasmessi allo stesso per archiviazione.

Sezione 3: Sistema di valutazione

Art. 11 Contenuto

Il sistema di valutazione contiene i dati di cui all'allegato numeri 1–6 in forma pseudonimizzata o anonimizzata.

Art. 12 Autorizzazioni di accesso

¹ L'USTRA ha accesso ai dati del sistema di valutazione.

² I servizi cantonali competenti per la registrazione dei dati hanno accesso ai dati del sistema di rilevazione originariamente da loro registrati o trasmessi.

³ L'UDSC ha accesso ai dati del sistema di rilevazione originariamente da lui registrati o trasmessi.

Art. 13 Valutazione

¹ L'USTRA può valutare i dati per gli scopi di cui all'articolo 2 capoverso 4.

² Le autorità cantonali possono valutare i dati cui hanno accesso per adempiere i propri compiti legali.

³ L'UDSC può valutare i dati cui ha accesso per adempiere i propri compiti legali.

Art. 14 Collegamento con dati contenuti in altre fonti

¹ I dati del sistema di valutazione possono essere collegati con i dati di seguito riportati per valutare i seguenti fattori di influenza sulla sicurezza stradale:

- a. essere umano: con dati dei sottosistemi SIAC Persone e SIAC Provvedimenti del SIAC;
- b. veicolo: con dati del sottosistema SIAC Veicoli del SIAC;
- c. controllo: con dati del sistema d'informazione sugli incidenti stradali;
- d. infrastruttura: con dati sull'infrastruttura e sulla circolazione stradali.

² L'accesso ai dati sull'infrastruttura e sulla circolazione stradali e il loro utilizzo sono disciplinati:

- a. per geodati: dalla legge del 5 ottobre 2007⁹ sulla geoinformazione e dall'ordinanza del 21 maggio 2008¹⁰ sulla geoinformazione;
- b. per dati tecnici relativi all'infrastruttura: dalla legge federale dell'8 marzo 1960¹¹ sulle strade nazionali e dall'ordinanza del 7 novembre 2007¹² sulle strade nazionali.

⁹ RS 510.62

¹⁰ RS 510.620

¹¹ RS 725.11

¹² RS 725.111

³ Al collegamento con dati rilevati nell'ambito della LStat si applica l'articolo 14a LStat.

Art. 15 Distruzione e archiviazione dei dati

¹ Cinque anni dopo la data del controllo, l'USTRA contrassegna i dati pseudonimizzati come da distruggere, purché abbiano soddisfatto la finalità del trattamento e non siano più necessari.

² I dati anonimizzati vengono distrutti non appena non sono più necessari.

³ I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall'USTRA all'Archivio federale a fini di archiviazione.

⁴ I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono distrutti dopo essere stati valutati dall'Archivio federale come non aventi valore archivistico o essere stati trasmessi allo stesso per archiviazione.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 16 Diritto di informazione e di rettifica

¹ Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all'autorità che li ha registrati. La richiesta deve essere effettuata per iscritto.

² Fatti salvi eventuali motivi restrittivi, l'autorità comunica i dati in questione integralmente, gratuitamente e per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

³ Chiunque può chiedere all'autorità che li ha registrati di rettificare o distruggere i dati inesatti concernenti la propria persona.

Art. 17 Qualità e rettifica dei dati

¹ Le autorità coinvolte provvedono al trattamento lecito dei dati e garantiscono la sicurezza delle informazioni per eventuali sistemi a monte.

² Se un'autorità constata irregolarità, deve adottare immediatamente provvedimenti adeguati. Deve informare immediatamente l'USTRA in merito alle irregolarità e ai provvedimenti adottati.

³ L'USTRA verifica periodicamente la completezza e l'attendibilità dei dati inseriti nei sistemi di rilevazione e di valutazione e se necessario ne dispone l'integrazione o la rettifica.

Art. 18 Statistica dei controlli della circolazione stradale

L'USTRA redige annualmente una statistica standardizzata sui controlli e la mette adeguatamente a disposizione dei servizi cantonali competenti per la registrazione dei dati nel SICC e dell'UDSC e successivamente del pubblico.

Art. 19 Rapporti dell'USTRA

L'USTRA trasmette:

- a. alla Commissione europea i rapporti sui controlli delle merci pericolose, dei periodi di lavoro, di guida e di riposo nonché sui controlli tecnici su strada concordati nell'accordo del 21 giugno 1999¹³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- b. all'ITF dell'OCSE i rapporti sui controlli dei periodi di lavoro, di guida e di riposo che la Svizzera deve redigere ai sensi delle decisioni ministeriali vincolanti.

Art. 20 Comunicazione dei dati

¹ L'USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati dati anonimizzati del sistema di valutazione per valutazioni proprie. A tale scopo può richiedere la stipula di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati.

² Può concedere ad autorità, organizzazioni e privati autorizzazioni di accesso al sistema di valutazione, purché siano stipulate convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati.

³ I dati annuali sono comunicati soltanto dopo essere stati pubblicati nella statistica dei controlli della circolazione stradale.

Art. 21 Sicurezza delle informazioni

¹ L'USTRA garantisce la sicurezza dei dati nel SICC.

² I servizi autorizzati all'accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i dati dalla perdita, da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.

³ L'USTRA si assicura che i dati comunicati secondo l'articolo 20 non consentano di risalire all'identità delle persone coinvolte nel controllo.

⁴ In caso di trattamento di dati personali devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, le date delle relative operazioni e i dati interessati.

Art. 22 Notifiche all'USTRA

I Cantoni trasmettono ogni anno al SICC:

- a. entro il 30 settembre dell'anno in corso, il numero di veicoli immatricolati nel Cantone e i cui conducenti sono soggetti all'OLR 1;
- b. entro il 30 giugno dell'anno successivo, il numero delle aziende soggette all'OLR 1;

¹³ RS 0.740.72

- c. entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le sanzioni per infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro, di guida e di riposo commesse da conducenti svizzeri nell'Unione europea.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 23 Adeguamento dell'allegato

L'USTRA può adeguare l'allegato.

Art. 24 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 marzo 2007¹⁴ sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli della circolazione e i provvedimenti e le notifiche che comportano.

Art. 21 cpv. 2

² Per individuare precocemente abusi e manipolazioni del tachigrafo e quindi decidere se sia il caso di fermare un veicolo per un controllo, la polizia può consultare mediante collegamento radio i seguenti dati:

- a. targa del veicolo;
- b. superamento dei limiti di velocità negli ultimi dieci giorni;
- c. guida senza carta del conducente valida negli ultimi dieci giorni;
- d. guida senza carta del conducente valida durante il viaggio in corso;
- e. inserimento della carta del conducente durante la guida negli ultimi dieci giorni;
- f. dati errati in relazione a percorso e velocità negli ultimi dieci giorni;
- g. dati contrastanti sui movimenti del veicolo negli ultimi dieci giorni;
- h. seconda carta del conducente durante il viaggio in corso;
- i. modalità di registrazione corrente non impostata su periodo di guida;
- j. ultima sessione della carta non chiusa correttamente;
- k. numero di interruzioni di corrente negli ultimi dieci giorni;
- l. malfunzionamenti di sensori negli ultimi dieci giorni e tipo;
- m. ultima regolazione dell'ora;

¹⁴ RS 741.013

- n. ultimo tentativo di violazione della sicurezza;
- o. ultima calibrazione;
- p. penultima calibrazione;
- q. prima calibrazione del tachigrafo;
- r. velocità attuale;
- s. marca temporale del set di dati;
- t. ultima geoposizione autenticata;
- u. durata del periodo di guida in corso ininterrotto;
- v. durata del periodo di guida accumulato più lungo del giorno in corso e di quello precedente;
- w. durata del periodo di guida giornaliero più lungo della settimana in corso;
- x. durata del periodo di guida accumulato nella settimana in corso;
- y. durata del periodo di guida accumulato della settimana in corso e di quella precedente.

Articoli 44 e 46–48

Abrogati

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato

(art. 5, 6 cpv. 1 e 2 nonché 23)

Sistema di rilevazione**1 Dati relativi ad autorità preposte e addetti al controllo nonché tipo, luogo e momento del controllo****11 Autorità preposte e addetti al controllo**

- dati relativi all'autorità
- dati relativi agli addetti

12 Tipo, luogo e momento del controllo

- tipo di controllo
- luogo
- tipo di strada
- data
- ora
- durata del controllo
- indicazioni relative ad attività lavorativa

2 Dati relativi alle persone controllate**21 Generalità**

- cognome
- nome
- indirizzo
- nazionalità
- data di nascita
- sesso
- dati relativi a equipaggio doppio

22 Dati della licenza

- dati della licenza di condurre
- numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)
- Stato di rilascio
- dati relativi agli attestati di qualificazione del conducente

23 Dati identificativi

- Numero AVS

3 Detentore del veicolo**31 Dati identificativi**

- identificazione del detentore
- numero d'identificazione dell'impresa (IDI)
- numero del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)

32 Dati amministrativi

- persona fisica o persona giuridica
- nome o ragione sociale
- indirizzo
- dati dell'autorizzazione all'esercizio
- Stato in cui si trova la sede sociale

4 Dati relativi a veicoli e rimorchi**41 Dati identificativi**

- numero di matricola
- numero di telaio (VIN)
- categoria di veicolo
- identificazione della targa
- tipo di targa
- Stato o Cantone di immatricolazione

42 Dati tecnici dei veicoli**5 Dati relativi agli aspetti controllati****51 Periodi di lavoro, di guida e di riposo nonché divieto di circolazione notturna e domenicale**

- periodi di guida e pause
- prescrizioni sul lavoro
- periodi di riposo
- dati relativi al tachigrafo
- rispetto del divieto di circolazione notturna e domenicale
- eventuale fermo
- eventuale denuncia

52 Condizioni tecniche di veicoli e rimorchi e fissaggio del carico

- dati relativi ai seguenti componenti:
 - impianto di frenatura
 - impianto di scarico (incl. gas di scarico ed emissioni)
 - impianto sterzante
 - dispositivi di illuminazione e segnalazione
 - ruote/pneumatici
 - sospensioni
 - telaio
 - tachigrafo (installazione)
 - limitatore di velocità
 - altre parti del veicolo
 - specchi retrovisori
 - vetri (campo visivo)
 - protezione antincastro
- dati sulla fuoriuscita di olio/carburante
- dati sulla visibilità delle targhe
- dati sul fissaggio del carico
- indicazioni sui controlli periodici
- eventuale fermo
- eventuale denuncia

53 Merci pericolose

- mittente/destinatario
- dati sui documenti
- dati sul trasporto
- quantità di merci pericolose
- dati sull'attrezzatura per il trasporto di merci pericolose
- dati secondo l'ordinanza del 29 novembre 2002¹⁵ concernente il trasporto di merci pericolose su strada
- indicazioni supplementari
- eventuale fermo
- eventuale denuncia

54 Dimensioni e pesi di veicoli e rimorchi

- lunghezza, larghezza, altezza
- pesi
- eventuali autorizzazioni speciali
- eventuale fermo
- eventuale denuncia

55 Punti generali da verificare

- dati su licenze e attestati
- dati su sistemi di protezione, cinture di sicurezza
- dati sulla velocità
- dati sull'abilità alla guida
- eventuale fermo
- eventuale denuncia

6 Dati relativi ai controlli aziendali in riferimento a periodi di lavoro, di guida e di riposo

- indicazioni sull'azienda
- indicazioni sulle autorizzazioni a condurre
- dati su periodi di guida e pause
- dati sui periodi di riposo
- dati sui tachigrafi
- dati sull'utilizzo di mezzi di controllo
- eventuale denuncia

7 Verbali d'interrogatorio e rapporti di denuncia

- verbali d'interrogatorio
- rapporti di denuncia